

STATUTO

**COOPERATIVA SOCIALE PAM
SERVICE SOCIETA'
COOPERATIVA**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TARANTO TA VIA CAGLIARI 30

Numero REA: TA - 138708

Codice fiscale: 02332360730

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 21-02-2025 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato A) al numero 17955 del Repertorio	
	al Numero 14001 della Raccolta	
	STATUTO - TITOLO I	
	Art. - 1 Denominazione - Sede	
	E' costituita una società cooperativa, denominata:	
	"COOPERATIVA SOCIALE PAM SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA"	
	La sede è fissata nel Comune di Taranto.	
	Il Consiglio di amministrazione può istituire sedi	
	secondarie, agenzie ed uffici anche in altre località.	
	Art. 2 - Durata	
	La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno)	
	Dicembre 2082 (duemila ottantadue) e potrà essere prorogata	
	od anticipatamente sciolta con deliberazione dell'Assemblea.	
	TITOLO II	
	Disciplina di riferimento	
	Art. 3 - Normativa generale	
	Alla cooperativa si applicano le disposizioni previste nel	
	presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi,	
	quelle contenute nel Titolo VI del codice civile nonché, in	
	quanto compatibili, quelle previste dal Titolo V del codice	
	medesimo, in materia di società a responsabilità limitata.	
	Art. 4 - Normativa speciale	
	Alla cooperativa si applicano tutte le leggi speciali in	
	materia, con particolare riferimento alla Legge 8 Novembre	
	1991 n.381 ed alla Legge Regionale Puglia 21/93, nonché loro	

	successive modifiche ed integrazioni.	
	Art. 5 - Regime mutualistico	
	La cooperativa, nell'ambito delle proprie attività, intende	
	orientare la gestione sociale al conseguimento dei parametri	
	di scambio mutualistico prevalente ai sensi dell'articolo	
	2512 e seguenti del codice civile.	
	TITOLO III	
	Scopo - Oggetto - Esercizio dell'attività	
	Art. 6 - Scopo sociale	
	La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse	
	generale della Comunità, di protendere verso la promozione	
	umana e l'integrazione sociale dei cittadini secondo quanto	
	previsto dall'articolo 1 della legge 8 novembre 1991 n.381	
	attraverso un'attività di gestione di servizi sociali	
	orientati in via prioritaria verso i bisogni di persone	
	anziane, di minori, di minori a rischio, di giovani e di	
	portatori di Handicap. La Cooperativa deve essere retta e	
	disciplinata dai principi della mutualità senza fini di	
	lucro.	
	Art. 7 - Oggetto sociale	
	La cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli	
	interessi dei soci, si propone di esercitare con la	
	prevalente opera dei soci ed attraverso il lavoro da loro	
	conferito, le seguenti attività: - realizzazione e gestione	
	dei centri diurni di accoglienza, prevenzione e assistenza	

	per disabili e quanto previsto dalla legge n.104/92; -	
	realizzazione e gestione di centri per anziani e minori;	
	prestazioni ed interventi di tipo sanitario infermieristico	
	ed ausiliario; assistenza domiciliare; - prestazioni di	
	carattere socio assistenziale rese anche grazie all'ausilio	
	di strumenti e supporti informatici e telematici	
	(teleassistenza telecompagnia telemedicina); stipula di	
	convenzioni con enti pubblici per la gestione dei servizi	
	telematici d'assistenza sociale e d'attività d'assistenza	
	igienico sanitaria; promozione ed organizzazione d'attività	
	socio sanitarie (laboratori di scultura, recupero di lavori	
	artigianali); prestazioni di tipo sanitario, infermieristico	
	e ausiliario, domiciliare e non; organizzazione dei servizi	
	di guardia medica, ambulatoriale e d'assistenza diretta o in	
	collaborazione con strutture pubbliche; promozione ed	
	organizzazione per la raccolta del sangue; organizzazione	
	del servizio accompagnamento ed assistenza; fornire alle	
	famiglie un servizio atto all'educazione del bambino,	
	favorendo l'inserimento a tutti i minori in stato di biso o	
	anche momentaneo; promuovere il recupero psichico dei	
	degenti e degli ex-degenti degli ospedali psichiatrici;	
	promuovere l'educazione alimentare e sanitaria per la	
	corretta tutela della salute o per la prevenzione delle	
	malattie; gestire strutture pubbliche di assistenza, centri	
	di cura, cliniche, palestre a scopo terapeutico e	

	riabilitativo, il tutto in via meramente strumentale e non	
	speculativa allo scopo di prevenire stati di disagio sociale;	
	gestione, pulizia e custodia spiagge; servizi amministrativi	
	ed informatici per Enti Pubblici; gestione asili, mense e	
	case di riposo; servizi di bidelleria per enti pubblici e/o	
	privati; attività e servizi domiciliari e di assistenza,	
	sostegno e riabilitazione; gestione di altre strutture	
	finalizzate al miglioramento della qualità della vita,	
	nonché di altre iniziative per il tempo libero, la cultura e	
	il turismo sociale; offrire servizio di trasporto di persone	
	e cose da eseguire con mezzi propri, di terzi o forniti dai	
	committenti.	
	La Società Cooperativa con semplice delibera dell'Organo	
	Amministrativo, (ove la partecipazione non sia di tale	
	natura da modificare l'oggetto sociale), può assumere	
	direttamente interessenze, quote, partecipazioni, in altre	
	cooperative ed imprese aventi l'oggetto sociale	
	complementare o integrativo al proprio. Essa può compiere	
	tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie	
	mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie ed utili al	
	raggiungimento dell'oggetto sociale, ivi comprese	
	l'assunzione di mutui e finanziamenti, l'assunzione di	
	quote, partecipazioni ed interessenze in altre società o	
	imprese aventi oggetto analogo o connesso al proprio.	
	La società cooperativa, ove ricorrono i presupposti di	

	legge, potrà fare richiesta agli organi competenti di tutte	
	le agevolazioni finanziarie, fiscali, previdenziali e	
	territoriali previste dalla normativa vigente e futura,	
	applicabili alle attività esercitate.	
	Potrà, infine, stipulare contratti per la partecipazione a	
	gruppi cooperativi paritetici, ai sensi dell'art.	
	2545-septies del codice civile, previa delibera da parte	
	dell'assemblea dei soci.	
	Art. 8 - Esercizio dell'attività	
	La cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si	
	avvarrà, prevalentemente, delle prestazioni lavorative dei	
	soci; comunque, potrà svolgere la propria attività	
	avvalendosi anche di soggetti diversi dai soci.	
	TITOLO IV	
	SOCI	
	Art. 9 - Requisiti dei soci	
	Il numero dei soci non può essere inferiore a quello	
	stabilito dalle vigenti disposizioni di legge ed è	
	illimitata.	
	I soci sono distinti in due categorie: soci cooperatori;	
	soci volontari.	
	Possono essere soci tutte le persone fisiche e giuridiche	
	aventi la capacità di agire ed in particolare coloro che	
	abbiano già maturato esperienza lavorativa e professionale	
	nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e,	

	comunque, coloro che possono collaborare al raggiungimento	
	dei fini sociali.	
	L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello	
	scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del	
	socio all'attività della Cooperativa; l'ammissione deve	
	essere coerente con la capacità della cooperativa di	
	soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle	
	strategie di medio e lungo periodo.	
	Possono essere altresì ammessi come soci anche elementi	
	tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario	
	al buon funzionamento della società.	
	Non possono in ogni caso essere ammessi come soci coloro che	
	esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella	
	della cooperativa.	
	E' inoltre, fatto divieto ai soci di aderire	
	contemporaneamente ad altre cooperative che perseguono	
	identici scopi sociali ed esplicano un'attività concorrente,	
	nonché di prestare lavoro in favore di terzi esercenti	
	imprese concorrenti, salvo specifica autorizzazione	
	dell'organo amministrativo che può tener conto delle	
	tipologie e delle condizioni dell'ulteriore rapporto.	
	Possono acquisire la qualifica di soci volontari le persone	
	fisiche che prestino gratuitamente la loro attività in	
	favore della Cooperativa.	
	I soci volontari, iscritti in un'apposita sezione del libro	

	soci. Il loro numero non può superare la metà del numero	
	complessivo dei soci.	
	Ai soci volontari si applica quanto espressamente previsto	
	dalla Legge 8 Novembre 1991 n.381.	
	Art. 10 - Domanda di ammissione	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
	all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà	
	contenere almeno i seguenti dati ed elementi: il cognome e	
	nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza,	
	codice fiscale; l'indicazione della effettiva attività	
	svolta, della eventuale esperienza professionale maturata	
	nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa, delle	
	specifiche competenze possedute nonché del tipo e delle	
	condizioni dell'ulteriore rapporto di scambio mutualistico	
	che intende instaurare in conformità con il presente statuto	
	e con l'apposito regolamento;	
	L'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere che	
	non dovrà comunque mai essere inferiore al limite minimo né	
	superiore al limite massimo fissato dalla legge;	
	La dichiarazione di rispettare il presente Statuto, i	
	Regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate	
	dagli Organi sociali.	
	Art.11 - Procedura di ammissione	
	L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei	
	requisiti e delle condizioni di cui all'articolo 9 e	

	l'inesistenza delle cause di incompatibilità delibera entro	
	60 (sessanta) giorni sulla domanda e stabilisce le modalità	
	ed i termini per il versamento del Capitale sociale.	
	La delibera di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel	
	libro dei soci.	
	In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'organo	
	amministrativo deve motivare entro 60 giorni la relativa	
	delibera e comunicarla all'interessato.	
	In tal caso, l'aspirante socio può, entro 60 (sessanta)	
	giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di	
	ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione	
	della sua prima successiva convocazione.	
	Nel caso di deliberazione assembleare difforme da quella	
	dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire	
	quanto stabilito dall'Assemblea con deliberazione da	
	assumersi entro 30 giorni dalla data dell'assemblea stessa.	
	L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio	
	le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo	
	all'ammissione di nuovi soci.	
	Art.12 - Obblighi dei soci	
	I soci sono obbligati a versare con le modalità e i termini	
	che verranno indicati dall'organo amministrativo: le quote	
	sociali sottoscritte; l'eventuale sovrapprezzo deliberato	
	dall'assemblea; l'eventuale tassa di ammissione deliberata	

	dall'organo amministrativo.	
	Essi inoltre sono obbligati a mettere a disposizione le loro	
	capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo	
	e allo scopo dell'attività svolta, nonché alla quantità	
	delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa	
	stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e	
	ferme restando le esigenze della Cooperativa.	
	I soci infine, si obbligano ad osservare le disposizioni	
	dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni	
	legalmente adottate dagli organi sociali.	
	Art.13 - Recesso	
	Oltre che nei casi previsti dalla Legge, può recedere il	
	socio: - che abbia perduto i requisiti per l'ammissione; che	
	non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento	
	degli scopi sociali.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con	
	raccomandata alla società.	
	L'organo amministrativo deve esaminarla entro 60 (sessanta)	
	giorni dalla ricezione per verificare la ricorrenza o meno	
	dei motivi che, a norma di legge e del presente statuto,	
	legittimano il recesso.	
	Se i presupposti del recesso non sussistono, l'organo	
	amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio.	
	Il socio, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della	

	comunicazione, può proporre opposizione innanzi al collegio	
	arbitrale.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto	
	sociale dalla comunicazione del provvedimento di	
	accoglimento della domanda.	
	Per quanto riguarda i rapporti mutualistici, salva diversa e	
	motivata delibera dell'organo amministrativo, il recesso ha	
	effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se	
	comunicato tre mesi prima, e in caso contrario, con la	
	chiusura dell'esercizio successivo.	
	Art. 14 - Esclusione	
	L'esclusione è pronunciata dall'organo amministrativo, oltre	
	che nei casi previsti dalla legge nei confronti del socio:	
	che non risulti avere o abbia perduto i requisiti previsti	
	per l'ammissione in cooperativa che venga dichiarato	
	interdetto, inabilitato o fallito; che venga a trovarsi in	
	una delle situazioni di incompatibilità previste dal	
	precedente articolo 9 senza la prevista autorizzazione	
	dell'organo amministrativo; che non ottemperi alle	
	obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai	
	regolamenti, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli	
	organi sociali; che senza giustificato motivo si renda	
	moroso nel pagamento delle quote sottoscritte o nei	
	pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo	
	verso la cooperativa; che, in qualunque modo, arrechi danni	

	gravi alla cooperativa; contro la deliberazione di	
	esclusione il socio, entro 60 (sessanta) giorni dalla	
	comunicazione, può proporre opposizione davanti al collegio	
	arbitrale.	
	Art. 15 - Provvedimenti in caso di recesso ed esclusione	
	Salvo diversa e motivata decisione dell'organo	
	amministrativo, alla deliberazione di recesso o di	
	esclusione del socio cooperatore consegue la risoluzione	
	dell'ulteriore rapporto di scambio mutualistico.	
	In caso di recesso, l'ulteriore rapporto di scambio	
	mutualistico, si risolverà alla data di delibera dell'organo	
	amministrativo con cui si constatano i legittimi motivi del	
	recesso.	
	In caso di esclusione, l'ulteriore rapporto di scambio	
	mutualistico, si risolverà a far data dalla comunicazione	
	del provvedimento di esclusione.	
	Art. 16 - Diritti conseguenti al recesso o all'esclusione	
	I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al	
	rimborso di capitale da essi effettivamente versato ed	
	eventualmente rivalutato.	
	La liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle	
	perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del	
	bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo	
	scioglimento del rapporto sociale.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del	

	sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio	
	della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento	
	gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies	
	del codice civile.	
	Il rimborso del capitale sociale effettivamente versato e	
	dell'eventuale sovrapprezzo deve essere fatto entro il	
	termine massimo di centoventi giorni dall'approvazione del	
	bilancio stesso.	
	Il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio	
	può avvenire in più rate, unitamente agli interessi legali,	
	entro un termine massimo di due anni.	
	Art. 17 - Morte del Socio	
	In caso di morte, gli eredi del socio defunto hanno diritto	
	di subentrare nella qualità di socio, a condizione che	
	posseggano i requisiti previsti per l'ammissione;	
	l'accertamento di tali requisiti è effettuato con delibera	
	dell'organo amministrativo.	
	Qualora gli eredi non possano subentrare per carenza dei	
	requisiti o non intendano esercitare il diritto di	
	subingresso, conseguono il diritto al rimborso della quota	
	effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella	
	misura e con le modalità di cui al presente articolo.	
	TITOLO V	
	Strumenti finanziari	
	Art. 18 - Strumenti finanziari	

	Con deliberazione dell'assemblea, la Cooperativa può	
	emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti	
	di titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di	
	amministrazione, ad investitori professionali soggetti a	
	vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati	
	rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 del codice	
	civile e dell'articolo 111-octies delle disposizioni	
	attuative.	
	In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa	
	assemblea, sono stabiliti:	
	l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli	
	emessi ed il relativo valore nominale unitario; le modalità	
	di circolazione; i criteri di determinazione del rendimento	
	e le modalità di corresponsione degli interessi; il termine	
	di scadenza e le modalità di rimborso.	
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del	
	collocamento dei titoli.	
	All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al	
	presente articolo ed al relativo rappresentante comune si	
	applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti del	
	codice civile, in quanto compatibili con le successive	
	disposizioni del presente statuto.	
	In ogni caso è fatto espresso divieto di remunerare gli	
	strumenti finanziari offerti ai soci cooperatori in misura	

	superiore a due punti rispetto al limite massimo fissato per	
	i dividendi.	
	TITOLO VI - Patrimonio sociale, ristorni, bilancio	
	e riparto degli utili	
	Art. 19 - Patrimonio sociale	
	Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
	dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un	
	numero illimitato di quote sociali, ciascuna del valore non	
	inferiore ad Euro 25,00 (venticinque); dalla riserva legale	
	formata con gli utili di cui al successivo articolo 22 e con	
	il valore del le quote eventualmente non rimborsate ai soci	
	receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;	
	dall'eventuale sovrapprezzo quote sociali formato con le	
	somme versate dai soci ai sensi del presente statuto e delle	
	deliberazioni degli organi sociali; dalla riserva	
	straordinaria; da ogni altro fondo di riserva costituito	
	dall'assemblea e/o previsto per legge.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa	
	con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite	
	delle quote sociali sottoscritte.	
	Le riserve, sono indivisibili e, conseguentemente, non	
	possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la	
	vita della cooperativa, nè all'atto del suo scioglimento.	
	Art. 20 - Esercizio e bilancio	
	L'esercizio sociale va dal 1° (primo) gennaio al (trentuno)	

	dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo	
	provvede alla redazione del bilancio in base ai principi e	
	alle disposizioni di cui agli artt. 2423 e seguenti del	
	Codice civile. Gli amministratori documentano in nota	
	integrativa le condizioni di prevalenza ai sensi dell'art.	
	2513 del codice civile.	
	Il bilancio è accompagnato dalla relazione sulla gestione	
	nella quale dovranno essere specificatamente indicati i	
	criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento	
	dello scopo mutualistico in conformità con il carattere di	
	cooperativa a mutualità prevalente della società.	
	In tale relazione gli amministratori illustrano anche le	
	ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo	
	all'ammissione dei nuovi soci.	
	Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci	
	per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla	
	chiusura dell'esercizio sociale o, quando lo richiedano	
	particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto	
	della cooperativa entro 180 (centottanta) giorni dalla	
	chiusura dell'esercizio sociale.	
	L'organo amministrativo, con propria deliberazione presa	
	prima della scadenza dei 90 (novanta) giorni dalla data di	
	chiusura dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le	
	particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente	

	necessario il prolungamento del termine fino a 180	
	(centottanta) giorni. Le ragioni della dilazione dovranno	
	risultare nella relazione sulla gestione.	
	Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato	
	annualmente presso l'Albo delle cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	Art. 21 - Ristorni	
	L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle	
	leggi vigenti in materia, può deliberare, su proposta	
	dell'organo amministrativo, in favore dei soci cooperatori	
	trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno.	
	Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori in	
	proporzione alla qualità e alla quantità degli scambi	
	mutualistici.	
	Nella delibera di distribuzione dei ristorni ai soci,	
	l'assemblea potrà avvalersi delle facoltà previste	
	dall'ultimo comma dell'art.2545 - sexies C.C..	
	Art. 22 - Destinazione dell'utile	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla	
	ripartizione dell'utile netto destinandolo: - una quota non	
	inferiore al 30% (trenta per cento) alla riserva legale; una	
	quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione nella misura e con le modalità previste	
	dalla legge; - una eventuale quota destinata ai soci	
	cooperatori a titolo di ristorno, nei limiti e secondo le	

	previsioni stabiliti dalle leggi vigenti in materia e dal	
	precedente art. 21; una eventuale quota, quale dividendo,	
	ragguagliata al capitale effettivamente versato da	
	distribuire in misura non superiore all'interesse massimo	
	dei buoni fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo; una	
	eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale	
	sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle leggi in	
	materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai	
	fini fiscali; quanto residua alla riserva straordinaria.	
	In ogni caso l'assemblea potrà deliberare, ferme restando le	
	destinazioni obbligatorie per legge ai fini del mantenimento	
	dei requisiti mutualistici ai fini fiscali ed in deroga alle	
	disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli	
	utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.	
	Art. 23 - trasferimento delle quote sociali	
	Il socio che intende trasferire le proprie quote sociali	
	deve darne comunicazione scritta all'organo amministrativo	
	con lettera raccomandata.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve	
	essere comunicato al socio entro 60 (Sessanta) giorni dal	
	ricevimento della richiesta.	
	Decorso tale termine il socio è libero di trasferire le	
	proprie quote sociali e la cooperativa deve iscrivere nel	
	libro dei soci l'acquirente a condizione che abbia i	
	requisiti richiesti per l'ammissione.	

	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione al tra	
	trasferimento delle azioni deve essere motivato. Contro il	
	diniego il socio può, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevi	
	mento della comunicazione, proporre opposizione al collegio	
	arbitrale.	
	TITOLO VII	
	Organi sociali	
	Art. 24 - Sistema di amministrazione e organi sociali	
	La cooperativa deve essere amministrata da un consiglio di	
	amministrazione; conseguentemente gli organi sociali sono:	
	l'assemblea dei soci;	
	l'organo amministrativo;	
	il collegio dei sindaci o il revisore se nominato.	
	Art. 25 - Convocazione	
	L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo mediante	
	avviso contenente l'indicazione delle materie da trattare,	
	del luogo dell'adunanza e della data e ora della prima e	
	della seconda convocazione che deve essere fissata almeno 24	
	(ventiquattro) ore dopo la prima; l'avviso deve essere	
	recapitato ai soci almeno 8 (otto) giorni prima	
	dell'adunanza, nel domicilio risultante dal libro dei soci	
	per lettera raccomandata o con altro mezzo idoneo a	
	garantire la prova dell'avvenuto ricevimento.	
	In mancanza delle suddette formalità l'assemblea si reputa	
	validamente costituita quando siano presenti o rappresentati	

	tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza dei	
	componenti gli organi amministrativi e di controllo; in tale	
	ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle	
	deliberazioni assunte ai componenti degli organi	
	amministrativi e di controllo non presenti.	
	L'assemblea si riunisce almeno una volta anno entro 120	
	(centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o,	
	entro termini più lunghi (comunque non superiori a	
	centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio) così come	
	previsto nell'articolo 20 del presente statuto.	
	Essa è chiamata a riunirsi, inoltre, ogni qual volta sia	
	ritenuto necessario dall'organo amministrativo o ne sia	
	fatta richiesta per iscritto, contenente l'indicazione delle	
	materie da trattare, da tanti soci che esprimano almeno un	
	terzo dei voti. In questi ultimi casi la convocazione deve	
	avere luogo entro sessanta giorni dalla data di	
	presentazione della richiesta stessa.	
	Per le decisioni che riguardano: le modifiche all'atto	
	costitutivo e allo statuto sociale; le operazioni che	
	comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto	
	sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;	
	la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della	
	liquidazione, la deliberazione dell'Assemblea deve essere	
	assunta alla presenza di un notaio.	
	Art.26 - Decisioni dei soci riuniti in assemblea	

	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza	
	dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti	
	che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano	
	almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto	
	al voto sottopongono alla loro approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e	
	la distribuzione degli utili; la nomina degli amministratori	
	e la struttura dell'organo amministrativo; la nomina dei	
	sindaci e del presidente del collegio sindacale e del	
	revisore; le modificazioni dello statuto; la decisione di	
	aderire ad un gruppo cooperativo paritetico; la decisione di	
	compiere operazioni che comportano una sostanziale	
	modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante	
	modificazione dei diritti dei soci; la nomina dei	
	liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.	
	Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante	
	deliberazione assembleare, con le modalità previste	
	dall'articolo 2479-bis c.c.	
	Art. 27 Costituzione dell'assemblea	
	L'assemblea è validamente costituita: in prima convocazione	
	quando intervengono personalmente o per delega la metà più	
	uno dei voti spettanti ai soci; in seconda convocazione,	
	qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti o	
	rappresentati aventi diritto al voto.	

	Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, sia in	
	prima come in seconda convocazione, è necessaria la	
	maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o	
	rappresentati.	
	Tuttavia, l'assemblea convocata per lo scioglimento e la	
	liquidazione della società, sia in prima, sia in seconda	
	convocazione, delibererà validamente con il voto favorevole	
	dei due terzi dei voti spettanti ai soci presenti o	
	rappresentati.	
	Art.28 - Diritto di voto e rappresentanza in assemblea	
	Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano	
	iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e che non	
	siano in mora nel pagamento delle quote sociali	
	sottoscritte, fermi rimanendo i limiti al diritto di voto	
	previsti per i soci iscritti nella categoria speciale	
	dall'art.13 del presente statuto.	
	Ogni socio ha un solo voto qualunque sia il numero delle	
	quote sociali possedute.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'assemblea, hanno facoltà di farsi	
	rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro	
	socio avente diritto al voto. Ad ogni socio non possono	
	essere conferite più di cinque deleghe.	
	Art.29 - Presidenza dell'assemblea	
	L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di	

	amministrazione e, in sua assenza, dal vice - presidente del	
	consiglio di amministrazione o da persona designata	
	dall'assemblea stessa con il voto della maggioranza dei	
	presenti. La nomina del segretario, che può essere scelto	
	anche fra i non soci, è fatta dall'assemblea con la	
	maggioranza dei voti presenti.	
	Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della	
	costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei	
	presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati	
	delle votazioni.	
	SEZIONE II - Organo amministrativo	
	Art.30 - Amministratori	
	La cooperativa deve essere amministrata da un consiglio di	
	amministrazione composto da due o più membri, su decisione	
	dei soci in sede di nomina. In caso di nomina del consiglio	
	di amministrazione, l'amministrazione della cooperativa può	
	essere affidata anche a soggetti non soci, purché la	
	maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra	
	i soci.	
	Gli Amministratori non possono essere nominati per un	
	periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data	
	dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo all'ultimo esercizio della loro carica.	
	Essi possono essere rieletti.	
	La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo	

	ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo	
	è stato ricostituito.	
	Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della	
	nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi	
	membri un presidente e un vice presidente.	
	Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte	
	senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.	
	Art. 31 - Consiglio di amministrazione	
	Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente	
	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare	
	ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.	
	La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il	
	luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti	
	gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se	
	nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova	
	dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima	
	dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.	
	Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue	
	deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione	
	formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica	
	ed i sindaci effettivi, se nominati.	
	Per la validità delle deliberazioni del consiglio di	
	amministrazione è necessaria la presenza effettiva della	
	maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono	
	prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In	

	caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.	
	Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale,	
	firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il	
	quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli	
	amministratori.	
	Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per	
	l'amministrazione della cooperativa.	
	In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai	
	poteri degli amministratori.	
	Il consiglio di amministrazione può affidare specifici	
	incarichi a singoli amministratori o a un comitato	
	esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i	
	contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega.	
	Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie	
	indicate dall'articolo 2475, comma 5, c.c. nonché i poteri	
	in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci.	
	Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in	
	forma collegiale, se nominato, nei casi in cui oggetto della	
	decisione siano la remunerazione della prestazione	
	mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o	
	l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o	
	assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.	
	Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più	
	amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con	
	decisione approvata dal collegio sindacale se nominato,	

	purché la maggioranza sia sempre costituita da	
	amministratori soci nominati dall'assemblea.	
	Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati	
	dall'assemblea quelli rimasti in carica devono convocare	
	l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.	
	Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli	
	in carica all'atto della loro nomina.	
	Art.32 - Rappresentanza legale	
	In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la	
	rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del	
	consiglio, al vicepresidente ed ai consiglieri delegati, se	
	nominati.	
	SEZIONE III - Collegio sindacale e controllo contabile -	
	Organo Monocratico	
	Art. 33 - L'Assemblea, se obbligatorio per legge o comunque	
	in via facoltativa, nomina un sindaco unico o un revisore	
	legale (o società di revisione legale) quale organo di	
	controllo. L'Assemblea potrà altresì, in alternativa o	
	quando ricorra l'obbligo, nominare, quale organo di	
	controllo, un collegio sindacale, il quale, in questo caso,	
	si comporrà di tre membri effettivi e due supplenti, eletti	
	dall'Assemblea tra i soggetti in possesso dei requisiti	
	previsti dalla legge. Il Presidente del Collegio Sindacale è	
	nominato dall'Assemblea.	
	L'organo di controllo resta in carica per tre esercizi e	

	scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione	
	del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.	
	La retribuzione annuale dell'organo di controllo è	
	determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per	
	l'intero periodo di durata dell'ufficio.	
	Il Collegio Sindacale o il sindaco unico, quando nominati,	
	esercitano anche la revisione legale dei conti e dovranno	
	essere scelti fra i revisori legali in possesso dei	
	requisiti di legge	
	TITOLO VIII	
	Scioglimento e altre disposizioni	
	Art.34 - Scioglimento	
	La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla	
	legge. Nel caso si verifichi una delle suddette cause di	
	scioglimento, gli amministratori ne daranno notizia mediante	
	iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso	
	l'ufficio del registro delle imprese.	
	Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della	
	Cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa,	
	l'assemblea, con le maggioranze previste per le	
	modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, dispone	
	in merito alla determinazione del numero e dei poteri dei	
	liquidatori, alla nomina degli stessi, al compenso e ai	
	criteri di liquidazione.	
	L'assemblea dispone inoltre in merito a quanto ora non	

	previsto ma obbligatorio per legge.	
	La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di	
	liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di	
	scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le	
	modalità e le maggioranze previste per la modifica dello	
	statuto. I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni	
	riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno	
	diritto di recedere.	
	Art. 35 - Devoluzione del patrimonio	
	In caso di scioglimento della cooperativa vi è l'obbligo di	
	devoluzione del patrimonio sociale residuo ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione.	
	Art. 36 - Clausola arbitrale	
	Tutte le controversie derivanti dal presente statuto, dai	
	regolamenti approvati dall'assemblea e più in generale dal	
	rapporto sociale, ivi comprese quelle relative alla validità	
	all'interpretazione e all'applicazione delle disposizioni	
	statutarie e regolamentari o delle deliberazioni adottate	
	dagli organi sociali e quelle relative a recesso od	
	esclusione dei soci, che dovessero insorgere tra la società	
	ed i soci, o tra i soci, devono essere rimesse alla	
	decisione di un collegio di tre arbitri da nominarsi a cura	
	del Presidente del Consiglio Notarile del Distretto ove ha	
	sede la Società. L'autorità di nomina provvederà anche alla	

	designazione del presidente del Collegio.	
	Ove il soggetto designato non provveda, la nomina degli	
	arbitri sarà effettuata, su istanza della parte più	
	diligente, dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha	
	sede legale la cooperativa.	
	Rientrano nella presente clausola compromissoria anche le	
	controversie promesse da amministratori, liquidatori e	
	sindaci ovvero promosse nei loro confronti, essendo la	
	presente clausola per essi vincolante fin dal momento	
	dell'accettazione del relativo incarico.	
	L'arbitrato avrà sede nel luogo ove ha sede legale la	
	cooperativa.	
	La parte che ricorre al collegio dovrà precisare l'oggetto	
	della controversia.	
	L'arbitrato sarà rituale e gli arbitri decideranno secondo	
	diritto determinando, altresì, la ripartizione dei costi	
	dell'arbitrato tra le parti.	
	Le modifiche della presente clausola compromissoria devono	
	essere approvate con delibera assembleare assunta con la	
	maggioranza qualificata di almeno i due terzi dei soci.	
	I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi 90	
	giorni, esercitare il recesso.	
	Art.37 - Disposizioni finali	
	Le clausole mutualistiche previste dall'art. 2514 del codice	
	civile per la qualificazione di cooperativa a mutualità	

30 di 31

31 di 31